

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

## REGIONE LOMBARDIA

---

MILANO - LUNEDÌ, 19 GIUGNO 1995

---

SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI N. 25/2

### **Statuto del Comune di Pumenengo (BG)**

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 26 giugno 1994 con deliberazione n. 32.

Esecutiva con provvedimento del C.R.C. del 28 luglio 1994 - n. 39828.

Già pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia del 30 marzo 1992 n. 14/19.

## STATUTO

### Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 Comune

1. Il Comune di Pumenengo è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica e dalle norme del presente statuto.
2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

#### Art. 2 Gonfalone, stemma e Albo Pretorio

1. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma adottati con deliberazione del Consiglio comunale. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.
2. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico, posto in posizione ben visibile nel palazzo comunale o all'esterno dello stesso.
3. Il Segretario comunale o un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

#### Art. 3 Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura unitamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico garantendo la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte della comunità.
2. Il Comune ispira la propria attività ai principi, ai diritti, ed ai doveri sanciti dalla costituzione e, in particolare, ai valori fondamentali della persona umana ed alla solidarietà verso i più deboli.
3. Nella nomina dei rappresentanti di organi del Comune o del Comune medesimo deve sempre essere garantita la pari opportunità tra uomo e donna. In particolare, nel caso in cui il Comune nomini più rappresentanti presso enti, istituzioni ovvero aziende, deve essere garantita la presenza di almeno un rappresentante per ogni sesso.

#### Art. 4 Tutela della salute e interventi sulla persona

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto del lavoro.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale e sanitaria a favore dei meno abbienti, dell'infanzia, degli handicappati e degli anziani.
3. Promuove iniziative culturali e ricreative a favore della comunità.
4. Il Comune nell'attuazione delle finalità mezzionate si avvale del contributo di associazioni di volontariato, e di persone con specifiche competenze facendo anche ricorso al conferimento di incarichi professionali.
5. Ai sensi dell'art. 40 comma 2 della legge 104/92 la Giunta elabora un apposito regolamento che disciplinerà le modalità di coordinamento tra gli interventi del Comune e quelli dei Servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito territoriale.
6. Il suddetto regolamento, da redarre nel più breve tempo possibile dall'approvazione del presente Statuto, indicherà inoltre:
  - a) il responsabile del coordinamento dei servizi di cui al comma 2);
  - b) le procedure ed i tempi per l'esame delle propo-

ste e delle richieste pervenute dai servizi di cui al comma 5);

c) le modalità di stesura e di presentazione della relazione annuale di verifica del lavoro svolto nonché programmatica degli opportuni interventi futuri.

#### Art. 5 Tutela del patrimonio naturale, storico, artistico

1. Il Comune adotta i provvedimenti opportuni per conservare e valorizzare l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque, al fine di garantire alla comunità una migliore qualità della vita.
2. Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della comunità.
3. Promuove ed incentiva iniziative volte a valorizzare la bellezza della zona di interesse naturalistico, in particolare delle risorgive favorendone la godibilità da parte dei cittadini.

#### Art. 6 Funzioni del Comune nell'assistenza scolastica

1. Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare la frequenza della scuola materna e l'assolvimento dell'obbligo scolastico, garantendo tutti gli interventi previsti dalla l.r. 20 marzo 1980, n. 31.
2. Interviene anche mediante servizi individuali, collettivi e con erogazioni e provvidenze a favore di studenti e in particolare di quelli capaci e meritevoli, purché privi di mezzi.
3. Per l'attuazione dell'art. 40 della legge 104/92 il Comune dovrà prendere atto degli accordi normati dal protocollo d'intesa tra il Provveditorato agli Studi di Bergamo e l'ambito territoriale di competenza individuato dalla l.r. 15 settembre 1993 n. 28.

#### Art. 7 Tutela dei beni culturali, promozione dello sport e del tempo libero

1. Il Comune tutela la conservazione e promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
2. Incoraggia e favorisce lo sport di base, lo sport dilettantistico, il turismo sociale e giovanile.
3. Per il raggiungimento di tali finalità il comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, in rapporto alla programmazione generale ed alle risorse disponibili per il settore e ne assicura l'accesso ai cittadini, agli enti, organismi ed associazioni.
4. Le modalità di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti sono disciplinati dal regolamento che prevede altresì il concorso degli utenti alle sole spese di gestione, salvo la gratuità per particolari finalità di carattere sociale.

#### Art. 8 Assetto ed utilizzo del territorio e sviluppo economico

1. Il Comune promuove ed attua un'organica politica del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti agricoli, artigianali, industriali, turistici e commerciali.
2. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da utilizzare per pubbliche calamità.
3. Coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo.
4. Promuove lo sviluppo delle attività economiche e favorisce l'associazionismo.

**Art. 9***Programmazione e forme di cooperazione*

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione.

**Art. 10***Servizi pubblici*

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:
  - a) la costituzione di aziende speciali;
  - b) la partecipazione a consorzi ed a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale;
  - c) la stipulazione di apposita convenzione con altri comuni, interessati alla gestione del servizio;
  - d) la concessione a terzi;
  - e) la creazione di istituzioni per l'esercizio dei servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

**Titolo II****ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE****Art. 11***Organi*

Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

**Capo I****Il Consiglio Comunale****Art. 12***Funzione, elezione e composizione*

Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge.

**Art. 13***Durata in carica*

La durata in carica del Consiglio comunale è stabilita dalle leggi dello Stato. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e sino alla elezione del nuovo Consiglio comunale il Consiglio uscente può riunirsi per adottare deliberazioni urgenti ed improrogabili.

**Art. 14***Consiglieri Comunali*

1. I Consiglieri Comunali riuniti nelle forme previste dal presente statuto rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause previste, provvedendo agli adempimenti ai sensi di legge.
4. I Consiglieri Comunali si riuniscono in gruppi mediante dichiarazione scritta da presentare alla Segreteria Comunale ed eleggono, tra loro, un capogruppo.
5. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

6. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.

Possono, inoltre, formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni secondo le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento, fermo restando l'obbligo di fornire le risposte entro trenta giorni dalla presentazione delle istanze di sindacato ispettivo.

7. Gli organi elettivi, nell'esercizio delle proprie competenze possono attribuire ai Consiglieri comunali mansioni e compiti ove questo sia ritenuto opportuno e favorisca il buon andamento dell'azione amministrativa senza che ciò comporti trasferimento della competenza stessa e legittimazione all'emanazione di provvedimenti.

**Art. 15***Doveri del Consigliere*

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni delle quali fanno parte.
2. I Consiglieri comunali che, senza giustificato e comprovato motivo, non intervengono alle sedute di una intera sessione ordinaria del Consiglio Comunale sono dichiarati decaduti.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza. Fino alla dichiarazione di decadenza il Consigliere può esprimere, anche per iscritto, sue osservazioni al Consiglio.

**Art. 16***Richiesta di controllo delibere di Giunta*

Un quinto dei Consiglieri può fare richiesta di sottoporre le deliberazioni della Giunta al controllo del Comitato Regionale sulla base di quanto previsto dalla legge 142 art. 45 comma 2 e comma 4.

**Art. 17***Competenze del Consiglio Com.le*

1. Il Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ha le competenze fissate dalle leggi statali e regionali.
2. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché sotto il profilo di legittimità del Segretario comunale. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
3. Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale, per l'efficace svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi, degli orari di apertura degli uffici, al fine di armonizzare l'efficienza dei servizi alle esigenze generali degli utenti.
4. Il Consiglio Comunale istituisce nel suo seno commissioni consiliari permanenti, temporanee o speciali, disciplinate da apposito regolamento e composte con il criterio proporzionale.
  - a) Il Regolamento stabilisce il numero delle commissioni, le modalità di elezione del Presidente, la loro competenza per materie, le norme di funzionamento, le modalità di stesura dei verbali e le forme di pubblicità dei lavori.
  - b) Le commissioni permanenti, temporanee o speciali, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta comunale, dagli Uffici del Comune e dagli Enti e/o Aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizioni dei dirigenti dei servizi e di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'Amministrazione Comunale, sulla gestione del Bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio.
  - c) Le commissioni consiliari hanno facoltà di chie-

dere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli Assessori competenti per materia nonché dei dirigenti e dei titolari degli Uffici comunali e degli Enti e Aziende dipendenti. Possono inoltre invitare a partecipare ai loro lavori organismi associativi e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

d) Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari senza diritto di voto.

e) Le commissioni consiliari non hanno poteri deliberativi.

f) Il Consiglio comunale, nell'ambito delle commissioni permanenti, istituisce la Commissione per le garanzie statutarie secondo quanto disposto dal successivo art. 24.

5. Il Consiglio Comunale, nell'ambito delle commissioni speciali, può istituire commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri membri. Le Commissioni di indagine concludono la loro attività, nel tempo loro assegnato con la deliberazione di istituzione, riassumendone i risultati in una relazione approvata con il voto di almeno 5 (cinque) componenti. In particolare la commissione è tenuta ad evidenziare le disfunzioni e i disservizi accertati, nonché a proporre le misure e i provvedimenti idonei ad eliminarli.

6. La relazione di cui al comma 5 è presentata al sindaco il quale provvede a convocare il consiglio Comunale entro i successivi 30 giorni inserendo all'ordine del giorno l'esame e la discussione della relazione stessa.

7. La commissione di cui al comma 5 è composta da sette consiglieri dei quali quattro in rappresentanza della maggioranza e tre della minoranza, eletti con voto palese sulla base delle designazioni effettuate dai gruppi consiliari. Il Presidente è eletto dai membri della commissione con il voto favorevole di almeno cinque componenti.

8. Il regolamento consiliare disciplina il funzionamento della commissione.

#### Art. 17-bis

##### *Attribuzioni delle commissioni*

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal consiglio comunale.

3. Il Regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

a) la nomina del Presidente della commissione;

b) le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del comune;

c) forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna, la preventiva consultazione;

d) metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte;

e) modalità di stesura e di deposito agli atti dei verbali relativi ai loro lavori, nonché delle proposte di deliberazioni e delle loro petizioni e mozioni.

#### Art. 18

##### *Esercizio della potestà regolamentare*

1. Il Consiglio comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente Statuto, regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di par-

tecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

#### Art. 19

##### *Sessioni del Consiglio*

1. Le sedute ordinarie del Consiglio si tengono in due sessioni: la prima dal 2 gennaio al 20 luglio; la seconda dal 1° settembre al 31 dicembre. Le deliberazioni concernenti il bilancio, il conto consuntivo, i piani urbanistici generali, i regolamenti e i tributi sono discusse sempre nelle sessioni ordinarie.

2. Il consiglio può riunirsi in seduta straordinaria dal 16 luglio al 31 agosto.

3. Il consiglio si riunisce in seduta urgente per l'esame di proposte o di avvenimenti di particolare rilevanza sociale che richiedono decisioni o pronunciamenti immediati.

#### Art. 20

##### *Convocazione*

1. Il Sindaco convoca i Consiglieri con avviso scritto da consegnare alla residenza o nel domicilio eletto nel Comune, almeno 6 giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza (ordinaria o straordinaria); almeno 24 ore prima per l'adunanza urgente. La convocazione deve riportare l'ordine del giorno della seduta. Il regolamento del Consiglio comunale disciplina le modalità di partecipazione ai consiglieri degli atti relativi alle proposte iscritte all'o.d.g. delle sedute.

2. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

#### Art. 21

##### *Intervento dei Consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni*

1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.

2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno 7 Consiglieri.

3. Alle sedute del Consiglio comunale possono partecipare senza diritto di voto Assessori esterni e il Difensore civico. Alle sedute può partecipare inoltre il Revisore dei conti, nell'espletamento del suo mandato, ma senza diritto di voto.

#### Art. 22

##### *Funzioni del Presidente delle sedute consiliari*

1. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni; ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza; può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.

#### Art. 23

##### *Votazioni e funzionamento del Consiglio*

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata con la maggioranza dei votanti, salvo i casi in cui sono previste maggioranze qualificate.

2. Le votazioni sono palesi, salvo il caso di deliberazioni riguardanti persone per le quali sia espressamente previsto dalla legge e dallo Statuto il voto segreto.

3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti coloro che dichiarano di astenersi.

4. Il regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

#### Art. 24

##### Commissione per le garanzie statutarie

1. Il Consiglio comunale elegge la Commissione per le garanzie statutarie, composta nel seguente modo:

3 consiglieri di maggioranza;

2 consiglieri di minoranza;

2 membri indicati dagli enti ed associazioni operanti sul territorio comunale;

1 esponente per ogni partito politico o raggruppamento che abbia partecipato alle ultime elezioni amministrative e non abbia eletti in Consiglio Comunale.

Il Consiglio Comunale elegge, tra i membri consiglieri comunali il Presidente.

2. Il Difensore Civico partecipa alla commissione per le garanzie statutarie con diritto di voto. Qualora si verifichi una votazione su proposte che raccolgono lo stesso numero di consensi prevale il voto del Presidente.

3. La Commissione per le garanzie statutarie:

a) esprime parere preventivo su ogni proposta di modifica statutaria;

b) esprime parere sul giudizio di legittimità relativi ad ogni richiesta di referendum;

c) esprime parere al Consiglio su tutti gli argomenti segnalati dal Difensore civico.

4. Il Presidente convoca la Commissione di sua iniziativa, o su richiesta di almeno due membri, ovvero su richiesta del Difensore civico, con avviso scritto da recapitarsi ai membri, con gli stessi termini previsti per la convocazione del Consiglio comunale.

#### Art. 25

##### Verbalizzazione

1. Il Segretario del comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il Presidente.

2. Il Consiglio può conferire a uno dei suoi membri le funzioni di Segretario unicamente nei casi in cui il Segretario è parte interessata all'argomento da trattare.

3. Il Regolamento stabilisce:

a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettifiche eventualmente richieste dai Consiglieri;

b) le modalità secondo le quali il processo può darsi per letto.

#### Art. 26

##### Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni del Consiglio diventano esecutive nei modi e termini di legge e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili per comprovati motivi di urgenza con apposita votazione.

#### Art. 27

##### La giunta comunale

La giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

#### Art. 28

##### Composizione, presidenza e anzianità degli assessori

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da due Assessori.

2. La Giunta è presieduta dal Sindaco o, nel caso di assenza o di impedimento di questi, dal Vicesindaco.

#### Art. 29

##### Assessori esterni al consiglio

1. Il Sindaco può nominare assessori non consiglieri

al fine di garantire una maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

2. Nel caso in cui il Sindaco si avvalga della facoltà di cui al comma 1, nella Giunta dovranno essere rappresentati entrambi i sessi nel rispetto della pari dignità e della considerazione dei requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa.

#### Art. 30

##### Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori, secondo quanto disposto dall'articolo successivo.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.

5. Le riunioni della Giunta non sono aperte al pubblico. Ad esse con diritto di parola, ma non di voto, possono essere invitati il Difensore civico, il Revisore dei conti, nonché per relazioni su specifici argomenti, dipendenti comunali, professionisti esterni con specifici incarichi, Presidenti di Commissioni Comunali. Gli invitati devono allontanarsi prima del voto. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del Segretario comunale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

7. La decisione di sottoporre di propria iniziativa al Comitato di Controllo le delibere per le quali la Legge non prevede il controllo preventivo di legittimità, deve essere assunta con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti alla seduta.

8. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta, e dal Segretario stesso, che cura la pubblicazione delle deliberazioni all'Albo.

#### Art. 31

##### Competenze della Giunta

1. La Giunta compie tutti gli atti che per legge e per il presente statuto non sono riservati al Consiglio comunale o ad altro organo e, in particolare:

a) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

b) elabora, anche in collaborazione con le competenti Commissioni comunali, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe;

c) propone i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio;

d) propone al Consiglio:

1 - le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi e la forma per la loro gestione;

2 - l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

3 - la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

4 - gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni.

e) adotta gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

f) determina la misura delle imposte, delle tasse e delle tariffe sulla base degli indirizzi e dei criteri stabi-

ti dal consiglio comunale ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. g) della l. n. 142 del 1990;

g) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;

h) nomina commissioni per le selezioni di personale;

i) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;

l) autorizza il Segretario Comunale a stare in giudizio come attore o convenuto;

m) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

n) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;

o) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi;

p) su designazione dei capigruppo consiliari, la Giunta può costituire commissioni consultive, l'organizzazione e il funzionamento delle quali saranno disciplinati da apposito regolamento.

2. Appartiene alla Giunta deliberare le variazioni al bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva ordinario e dal fondo di riserva per le spese imprevedute e disporre l'utilizzazione delle somme prelevate. Allo stesso modo la Giunta delibera i prelievi dal fondo di riserva di cassa.

#### Art. 32

##### *Deliberazione d'urgenza della Giunta*

1. La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.

2. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

3. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

#### Art. 33

##### *Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta*

1. Le deliberazioni della Giunta comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni della Giunta diventano esecutive nei modi e termini di legge e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili per comprovati motivi di urgenza con apposita votazione.

#### Art. 34

##### *Competenze del sindaco*

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. Egli esercita le funzioni conferitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e, in particolare:

a) rappresenta la comunità civica;

b) convoca e presiede il Consiglio;

c) nomina, convoca e presiede la Giunta;

d) convoca e presiede la prima seduta delle Commissioni Comunali;

e) attua le delibere del Consiglio e della Giunta;

f) rappresenta il Comune nei Consorzi;

g) stipula convenzioni ed accordi di programma con la Regione, la Provincia ed i Comuni;

h) conferisce deleghe ad Assessori, ed a Consiglieri sulle materie allo stesso attribuite dallo Statuto;

i) sovrintende al funzionamento dei servizi;

l) emette ordinanze;

m) promuove la costituzione di organismi di partecipazione dei cittadini alla amministrazione;

n) indice e dirige lo svolgimento delle consultazioni referendarie;

o) promuove le deliberazioni derivanti da segnalazioni del Difensore civico;

p) interviene su conforme parere del Consiglio comunale nell'esercizio dell'azione popolare;

q) detta direttive per il coordinamento dell'azione amministrativa, garantisce la pubblicità della stessa, la salvezza del diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese;

r) tutela il diritto d'accesso agli atti amministrativi;

s) convoca, quando il Presidente non vi provveda, le Commissioni comunali;

t) in mancanza dei dirigenti rilascia le autorizzazioni, le concessioni e le attestazioni qualora queste attengano a materie non riconducibili alla professionalità specifica del segretario comunale.

2. Il Sindaco, sentito il segretario comunale, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi. Egli attribuisce e definisce inoltre gli incarichi di collaborazione esterna con le modalità e secondo i criteri di cui al successivo art. 79.

#### Art. 35

##### *Delegazioni del sindaco*

1. Il Sindaco conferisce deleghe per specifiche materie o gruppi di materia agli Assessori fissando i criteri per l'esercizio e provvede in caso di inadempimenti o irregolarità alla revoca.

2. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento o funzionalità, ciò sia opportuno.

3. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

4. Nell'esercizio delle attività delegate gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco, secondo quanto disposto dal presente Statuto.

5. L'Assessore, cui è stata conferita la delega, deposita la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.

#### Art. 36

##### *Partecipazione del sindaco alle riunioni delle commissioni comunali*

1. Il Sindaco può assistere, con semplice diritto di parola alla riunione della Commissione per le garanzie statutarie e delle altre Commissioni comunali.

#### Art. 37

##### *Attività del sindaco per la verifica dell'azione amministrativa*

1. Il Sindaco vigila sull'attività gestionale per l'attuazione degli obiettivi determinati dal Consiglio o dalla Giunta e ne riferisce annualmente al Consiglio.

#### Art. 38

##### *Competenze del sindaco quale ufficiale di governo*

1. Il Sindaco quale Ufficiale del Governo esercita le funzioni previste dall'art. 38 della legge 142/90.

2. Nelle materie previste dalla lettera a), b), c), d) del 1° comma dell'art. 38, nonché dell'art. 10 della legge 142/90, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate ad un Consigliere Comunale per l'esercizio nei quartieri o nelle frazioni.

3. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

## Art. 39

*Potere di ordinanza del sindaco*

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle Leggi ed ai Regolamenti generali e comunali.

2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzioni pecuniarie amministrative a norma degli artt. 106 e seguenti del t.u. 3 marzo 1934, n. 383 e dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale.

## Capo III

**Partecipazione dei cittadini alla amministrazione**

## Sezione I

## Art. 40

*Associazionismo e partecipazione*

1. Il comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal presente Statuto, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e tramite l'adozione di forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

## Art. 41

*Associazioni*

1. La giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse entro sessanta giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

## Art. 42

*Organismi di partecipazione*

1. Il comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzione di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro trenta giorni della richiesta.

## Art. 43

*Incentivazione*

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativa.

## Art. 44

*Partecipazione alle commissioni*

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

## Art. 45

*Referendum consultivo*

1. Il comune intende promuovere, attraverso referendum consultivi, la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa. Il referendum può essere richiesto su argomenti inerenti problemi di competenza del consiglio comunale.

2. Non possono essere sottoposti a referendum:

a) regolamenti interni per il funzionamento del Consiglio comunale;

b) atti e provvedimenti inerenti l'applicazione di tributi e tariffe e i piani finanziari;

c) atti e provvedimenti concernenti minoranze etniche e religiose;

d) revisione dello Statuto.

3. Il consiglio comunale, su iniziativa della giunta, o su sua autonoma iniziativa, indice referendum consultivo con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

4. Il referendum consultivo può essere indetto su proposta del 20% del corpo elettorale risultante al primo gennaio di ogni anno.

## Art. 46

*Effetti del referendum consultivo*

1. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto, con valore meramente consultivo, nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza degli elettori votanti.

2. Il referendum consultivo è valido se votano almeno il 50% degli elettori votanti per le elezioni comunali.

3. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite dall'apposito regolamento.

## Art. 47

*Diritto di accesso*

1. Ai cittadini singoli e associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enunciare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norma di organizzazione per il rilascio di copie.

## Art. 48

*Diritto di informazione*

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo 47.

2. L'Ente deve, di norma, avvalersi oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26, legge 7 agosto 1990, n. 241.



**Sezione II - Iniziativa politica e amministrativa**

**Art. 49**

*Partecipazione*

1. Il comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Ai cittadini sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

3. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

**Art. 50**

*Interventi nel procedimento amministrativo*

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti devono essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei singoli procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o l'indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro trenta giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria, entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale. Quest'ultimo dovrà emettere il provvedimento entro i quindici giorni successivi alla trasmissione della proposta effettuata dal responsabile del procedimento.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro novanta giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

11. L'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto del provvedimento.

**Art. 51**

*Istanze*

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività amministrativa.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di novanta giorni dal sindaco, o dal segretario comunale o dal dipendente responsabile, secondo la rispettiva competenza.

3. Le modalità di presentazione dell'interrogazione sono disciplinate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

**Art. 52**

*Petizioni*

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni d'interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al terzo comma dell'art. 50 determina la procedura di presentazione della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro novanta giorni dalla presentazione, salvo motivata proroga.

4. Se il termine previsto al comma 3 non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

**Art. 53**

*Proposte*

1. N. 50 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro i trenta giorni successivi all'organo competente, corredate da parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, nonché, ove necessaria, dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

**Capo IV**

**Difensore civico**

**Art. 54**

*Difensore civico - Istituzione*

1. Ai fini della garanzia, della imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, della rimozione di abusi, disfunzioni, carenze e ritardi, a tutela dei diritti dei cittadini è istituito nel Comune l'ufficio del Difensore Civico.

2. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale degli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

**Art. 55**

*Elezioni*

1. Il Consiglio Comunale, entro 90 giorni dalla data della prima riunione, procede all'elezione del difensore



civico che dovrà essere scelto tra una rosa di nominativi indicati dalle associazioni e gruppi operanti sul territorio comunale.

2. Le modalità di presentazione delle candidature saranno disciplinate da apposito regolamento.

3. Il Difensore Civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere Comunale ed essere scelto fra i cittadini che per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico amministrativa.

4. La votazione avviene in forma segreta. Nel caso che nessun candidato abbia riportato la maggioranza dei due terzi, si procede entro 30 giorni a nuova votazione a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

5. Nel caso di ulteriore esito negativo viene indetto entro 30 giorni l'elezione di ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato più voti in Consiglio. Sarà eletto chi ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.

6. In caso di prima nomina il Consiglio Comunale provvederà all'elezione entro 90 giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al punto 2).

#### Art. 56

##### *Durata in carica e revoca del difensore civico*

1. Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto. I poteri del Difensore Civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.

2. Il Consiglio comunale può, con voto palese ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, deliberare, su richiesta di almeno un terzo dei propri membri assegnati, la revoca del Difensore civico per carenza e gravi inadempienze commesse all'esercizio del suo mandato.

3. Qualora venga meno il Difensore civico eletto, il consiglio comunale provvederà entro 60 giorni ad una nuova elezione.

#### Art. 57

##### *Compiti del difensore civico*

Il Difensore civico:

- presenza, senza diritto di voto alle sedute del Consiglio stesso, con diritto di parola su argomenti di propria pertinenza;

- può accedere, previa comunicazione al Sindaco o al Segretario Comunale, agli uffici e prendere visione con l'obbligo del segreto d'ufficio, delle pratiche che sia necessario esaminare nell'esercizio delle sue funzioni;

- partecipa di diritto alla commissione per le garanzie statutarie;

- può chiedere al Sindaco l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale susseguente alla richiesta, di relazioni generali o particolari sull'andamento dell'Amministrazione;

- partecipa con il solo diritto di parola alle riunioni della Giunta comunale, qualora si discuta di questioni per le quali sia stato richiesto il suo intervento o abbia ritenuto opportuno chiedere di intervenire, previo autorizzazione del Sindaco;

- riceve contestualmente al momento dell'affissione, l'elenco delle delibere adottate dalla Giunta Comunale;

- riferisce al Consiglio comunale qualora, nell'esercizio delle sue funzioni abbia notizia di possibili disfunzioni o disorganizzazioni nell'attività della struttura comunale o accerti situazioni simili a quelle per le quali è stato richiesto il suo intervento;

- in ogni caso, almeno una volta all'anno, ha l'obbligo di riferire al Consiglio comunale sull'attività svolta;

- fornisce, di regola, risposta ai reclami ed alle osservazioni che gli pervengono dai cittadini, entro 30 giorni, precisando, in difetto i motivi che impediscono il tempestivo chiarimento.

#### Art. 58

##### *Incompatibilità*

1. L'incarico del Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato nonché di qualsiasi professione esercitata nell'ambito del Comune che costituisca oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione Comunale.

2. L'incompatibilità originaria o sopravvenuta comporta la dichiarazione di decadenza dell'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro 15 giorni dalla contestazione.

#### Art. 59

##### *Indennità*

Il Difensore Civico non ha rapporto professionale con l'Amministrazione e non può ricevere dalla stessa stipendi o compensi salvo l'indennità non superiore ad 1/3 di quella spettante al Sindaco, da deliberare ed erogare nei modi e nelle forme previste dalla Legge per l'indennità agli Amministratori e comunque subordinata all'effettiva disponibilità.

### Titolo III

## ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

### Capo I

#### Principi amministrativi e servizi

#### Art. 60

##### *Svolgimento dell'azione amministrativa*

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di economicità, di efficienza, di produttività, di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

#### Art. 61

##### *Servizi pubblici comunali*

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

#### Art. 62

##### *Forme di gestione*

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti. L'Amministrazione determina inoltre per ogni servizio obiettivi minimi sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo dandone adeguata informazione all'utenza.

#### Art. 63

##### *Azienda speciale*

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme le-

gislative e statutarie, ove opportuno delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.

3. Organi dell'Azienda sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale.

#### Art. 64

##### Istituzione

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce, ove opportuno, Istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività, previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'Istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'Istituzione.

5. Gli organi dell'Istituzione sono il consiglio di amministrazione, il Presidente e il direttore al quale compete la responsabilità gestionale.

#### Art. 65

##### Il consiglio di amministrazione

1. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio d'amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

2. Il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

#### Art. 66

##### Il presidente

1. Il Presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta, in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

#### Art. 67

##### Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

#### Art. 68

##### Approvazione bilanci di aziende ed istituzioni

1. Il bilancio e gli atti fondamentali di Aziende ed Istituzioni dovranno essere sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale, con le modalità previste dalla Legge, dallo Statuto, dai regolamenti. La vigilanza su Aziende, Società ed Enti è esercitata dalla Giunta comunale che riferisce, almeno annualmente, al Consiglio in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti dagli Enti, Aziende, Istituzioni.

2. La relazione della Giunta dovrà essere accompa-

gnata da un'illustrazione della situazione economica finanziaria dell'Ente, Società od Azienda e degli obiettivi raggiunti, svolta dai rappresentanti del Comune nell'organismo stesso.

#### Art. 69

##### Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le Convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

#### Art. 70

##### Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del Consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del Consorzio stesso.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del Consorzio.

#### Art. 71

##### Accordi di programma

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.

5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta, ed assicura la collaborazione dell'Amministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.

6. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.

## Capo II Uffici e personale

### Art. 72

#### Principi e criteri fondamentali di gestione

1. L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.

2. Il Segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.

3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.

4. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

### Art. 73

#### Attribuzioni gestionali

1. Al Segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi elettivi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.

2. In particolare al segretario compete:

a) la predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dal Sindaco;

b) l'organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati negli atti deliberativi adottati da questi organi;

c) l'aggiudicazione degli appalti;

d) la liquidazione di spese regolarmente ordinate;

e) la presidenza delle commissioni di concorso;

f) l'adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;

g) la verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti e l'emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni;

h) la verifica della efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposti;

i) l'adozione degli atti di gestione del personale e l'attribuzione di trattamenti economici accessori spettanti al personale nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi;

l) la sottoscrizione dei mandati di pagamento e delle reversali d'incasso.

### Art. 74

#### Attribuzioni consultive

1. Il Segretario comunale esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

### Art. 75

#### Attribuzioni di sovrintendenza - Direzione - Coordinamento

1. Il Segretario comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

2. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.

3. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste dal regolamento organico.

4. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti, adotta i provvedimenti disciplinari con l'osservanza delle norme legali e regolamentari.

### Art. 76

#### Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali e ne cura altresì la verbalizzazione.

2. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissioni delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.

3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

4. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato regionale di controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.

### Art. 77

#### Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;

b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

### Art. 78

#### Struttura degli uffici

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

### Art. 79

#### Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

3. Il regolamento dello stato giuridico del personale disciplina in particolare:

a) struttura organizzativo-funzionale;

b) dotazione organica;

c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;

d) diritti, doveri e sanzioni;

4. Nei casi in cui la legge, lo statuto o i regolamenti prevedano l'assolvimento di funzioni e compiti da parte di funzionari, dette mansioni e compiti, con le correlative responsabilità, sono esercitate dal dipendente apicale con incarico di responsabile di area, ufficio o servizio. I pareri previsti dall'art. 53, comma 1, della legge 8 giu-

gno 1990, n. 142 sono resi dai dipendenti con funzioni di responsabile di area, ufficio o servizio.

5. Nei casi in cui la legge prevede l'attribuzione di funzioni e compiti a dirigenti, detti compiti e funzioni sono esercitati, con le connesse responsabilità, dal segretario comunale essendo il comune sprovvisto di dirigenti. Nel caso in cui le funzioni e i compiti attribuiti ai dirigenti non possano essere esercitati dal segretario comunale poiché non pertinenti alla professionalità specifica richiesta dal ruolo ricoperto, le funzioni e i compiti sono esercitati dal Sindaco in forza del generale potere di rappresentanza allo stesso riconosciuto dall'art. 36, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

**Art. 80**

*Rapporti di diritto privato e convenzioni esterne*

1. Il Comune può avvalersi di collaborazioni con contratto di diritto privato o convenzioni esterne con esperti di provata competenza determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso delle prestazioni per esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio.

**Art. 81**

*Responsabilità dei contabili*

1. Il Tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

**Titolo IV  
FINANZA E CONTABILITÀ**

**Art. 82**

*Finanze comunali*

1. La finanza del comune è costituita da:

- imposte proprie;
- addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
- tasse e diritti per servizi pubblici;
- trasferimenti erariali;
- trasferimenti regionali;
- altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
- utili da investimenti, alienazioni, locazioni, società, gestioni in economia;

2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla Legge, il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime, con opportune differenziazioni e per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

**Art. 83**

*Amministrazione dei beni comunali*

1. Il Sindaco garantisce la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; esso viene rivisto, di regola, ogni dieci anni. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio sono personalmente responsabili il Sindaco, il Segretario, il responsabile di ragioneria e l'economista.

2. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale.

3. Il Consiglio comunale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti o donazioni di beni immobili.

**Art. 84**

*Contabilità comunale: il bilancio*

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio comunale osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

2. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla Legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

**Art. 85**

*Attività contrattuale*

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da deliberazione del Consiglio comunale o della Giunta, secondo la rispettiva competenza:

2. La deliberazione deve indicare:

- il fine che il contratto intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali;
- le modalità e le ragioni della scelta del contraente;
- la forma della stipulazione del contratto;

3. Il Segretario comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti.

4. I contratti sono stipulati dal Sindaco in mancanza delle figure professionali contemplate nell'art. 51, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nel caso in cui i contratti vengano rogati nella forma dell'atto pubblico amministrativo. I contratti stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata sono stipulati dal Segretario comunale.

**Art. 86**

*Revisione economico-finanziaria*

1. La revisione economico-finanziaria viene esercitata dal Revisore.

2. Il Revisore del conto è revocabile, per inadempienza, con deliberazione motivata, adottata a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati al Comune quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del suo mandato.

3. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

4. Il Consiglio comunale può affidare al Revisore il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.

5. Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferisce immediatamente al Consiglio chiedendone la convocazione allo scopo.

**Art. 87**

*Tesoreria*

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 9 del d.l. 10 novembre 1978, n. 702 convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla Legge, dalla convenzione e dal regolamento di contabilità.

**Art. 88**

*Gestione del bilancio*

1. Entro i quindici giorni successivi all'esecutività

della deliberazione di approvazione del bilancio, la Giunta Comunale provvede a specificare gli obiettivi dell'azione amministrativa individuando, con riferimento a ciascun obiettivo, le risorse finanziarie utilizzabili. In particolare, la Giunta, con riferimento specifico ai capitoli di bilancio, ripartisce le somme occorrenti per il raggiungimento dei singoli obiettivi.

2. Il segretario comunale, sulla base della ripartizione delle risorse effettuate dalla Giunta Comunale, provvede al compimento degli atti di gestione rientranti nelle sue competenze fermo restando l'obbligo previsto dall'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Effettuata l'aggiudicazione degli appalti e stipulati i relativi contratti, l'ordinazione dei beni, dei lavori e dei servizi è effettuata dai responsabili degli uffici e dei servizi con le modalità previste nel regolamento di contabilità.

4. Il regolamento di contabilità individua le spese di competenza dell'economista disciplinandone l'esecuzione.

## **Titolo V DISPOSIZIONI FINALI**

### *Art. 89*

#### *Modificazioni e abrogazione dello statuto*

1. Le modificazioni allo Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 4 comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente. Abrogazione del vecchio Statuto ed approvazione del nuovo sono deliberate contemporaneamente.

3. Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello Statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica.

4. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.

### *Art. 90*

#### *Entrata in vigore*

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

2. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

### *Art. 91*

#### *Regolamenti*

1. I regolamenti necessari per il funzionamento del Comune e degli organismi previsti dal presente Statuto devono essere deliberati dal Consiglio comunale entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello Statuto stesso.

